

CENTRO DIAGNOSTICO COMENSE - CDC SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2024

Dati anagrafici	
Sede in	VIALE VARESE 79 COMO CO
Codice Fiscale	02603660131
Numero Rea	CO 269363
P.I.	02603660131
Capitale Sociale Euro	250.000 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Settore di attività prevalente (ATECO)	862203
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	si
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Stato patrimoniale

	31-12-2024	31-12-2023
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	7.962	40.534
II - Immobilizzazioni materiali	1.382.216	993.394
III - Immobilizzazioni finanziarie	190.000	190.000
Totale immobilizzazioni (B)	1.580.178	1.223.928
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	37.143	21.052
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	343.850	350.812
esigibili oltre l'esercizio successivo	287.600	339.880
Totale crediti	631.450	690.692
IV - Disponibilità liquide	177.305	302.331
Totale attivo circolante (C)	845.898	1.014.075
D) Ratei e risconti	27.562	26.234
Totale attivo	2.453.638	2.264.237
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	250.000	250.000
IV - Riserva legale	50.000	50.000
VI - Altre riserve	906.903	643.225
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	122.965	263.678
Totale patrimonio netto	1.329.868	1.206.903
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	83.820	57.563
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	884.190	831.963
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	45.012
Totale debiti	884.190	876.975
E) Ratei e risconti	155.760	122.796
Totale passivo	2.453.638	2.264.237

Conto economico

	31-12-2024	31-12-2023
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.713.362	3.989.257
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	-	1.775
altri	223.743	137.647
Totale altri ricavi e proventi	223.743	139.422
Totale valore della produzione	3.937.105	4.128.679
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	144.206	114.063
7) per servizi	2.461.814	2.670.363
8) per godimento di beni di terzi	118.645	135.013
9) per il personale		
a) salari e stipendi	576.148	448.145
b) oneri sociali	174.985	138.591
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	45.392	32.164
c) trattamento di fine rapporto	40.742	30.318
e) altri costi	4.650	1.846
Totale costi per il personale	796.525	618.900
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	179.856	138.286
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	32.574	32.883
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	147.282	105.403
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	1.041	1.388
Totale ammortamenti e svalutazioni	180.897	139.674
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(16.091)	(180)
14) oneri diversi di gestione	63.435	64.872
Totale costi della produzione	3.749.431	3.742.705
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	187.674	385.974
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	1.638	48
Totale proventi diversi dai precedenti	1.638	48
Totale altri proventi finanziari	1.638	48
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	5.203	7.666
Totale interessi e altri oneri finanziari	5.203	7.666
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(3.565)	(7.618)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	184.109	378.356
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	61.144	114.678
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	61.144	114.678
21) Utile (perdita) dell'esercizio	122.965	263.678

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2024

Nota integrativa, parte iniziale

Premessa tecnica circa la scelta della forma di bilancio adottata per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024

L'articolo 16 del D.Lgs. n. 125 del 6 settembre 2024 ha recepito in Italia le indicazioni della Direttiva Comunitaria 2023/2775 /UE per adeguare all'inflazione le soglie relative ai tre parametri dimensionali che consentono di redigere il bilancio di esercizio in una delle due forme più semplificate (*quella "abbreviata" e quella per "micro-imprese"*) rispetto a quella ordinaria.

La forma abbreviata fu introdotta per la prima volta dal Decreto Legislativo n. 127 del 9 aprile 1991 tramite l'introduzione nel Codice Civile dell'articolo 2435-bis: questo articolo è stato oggetto di diverse modificazioni negli anni seguenti fino a quest'ultima del settembre 2024 che consente di utilizzare ad un maggior numero di società tale forma semplificata, qualora almeno due dei tre parametri previsti rientrassero, per due esercizi consecutivi, entro il limite di recente adeguato dal su citato articolo 16.

Il prospetto che segue riporta questi limiti relativi ai tre parametri di riferimento fissati dal Decreto confrontandoli sia con quelli previsti dalla Direttiva Comunitaria del 2023 che con quelli fissati l'ultima volta nel 2008 e vigenti sino al bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.

Parametri dimensionali dell'art. 2435-bis del Codice Civile	Nuovi limiti definitivi dal 2024 (D.Lgs. 125/2024)	Limiti della Direttiva 2023/2775 UE	Limiti vigenti dal 21 /11/2008
Totale dell'Attivo - Euro	5.500.000	5.000.000	4.400.000
Totale dei Ricavi - Euro	11.000.000	10.000.000	8.800.000
Numero Medio Annuo Dipendenti	50	50	50

Come è facile notare, le nuove soglie introdotte dal D.Lgs. 125 sono leggermente superiori a quelle della Direttiva Comunitaria del 2023, seppur rientranti ampiamente in quelle previste dal secondo comma della storica Direttiva 2013/34 UE, e sono comunque aumentate del 25% rispetto a quelle vigenti sino ai bilanci dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.

Chiarito quanto sopra, l'ultimo comma del citato articolo 2435-bis prevede testualmente che *"Le società che a norma del presente articolo redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma."*

Purtroppo, anche in questo ultimo Decreto si è persa l'occasione per fare definitiva chiarezza su due storiche criticità interpretative che diventano sostanziali quando occorre individuare con certezza quali siano i due esercizi consecutivi da considerare per verificare il superamento di almeno due dei citati limiti.

Infatti, pur prendendo atto che il D. Lgs. 125 è entrato in vigore lo scorso 25 settembre 2024, il legislatore non ha nuovamente chiarito:

- (1) sui bilanci di quali esercizi occorra verificare i nuovi limiti, cioè se (a) dai bilanci degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2024 ed al 31 dicembre 2025; oppure (b) retroattivamente sui bilanci degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2022 e 31 dicembre 2023, oppure ancora (c) retroattivamente sui bilanci degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2023 e 31 dicembre 2024;
- (2) quale sia, di conseguenza, il bilancio dell'esercizio a decorrere dal quale è permessa l'adozione o la continuazione delle semplificazioni fissate dall'articolo 2435-bis.

Non è questa la sede per approfondire oltre come risolvere questi dubbi, fra l'altro affrontati nel tempo (2009, 2012 e 2016) dagli Esperti di Assonime e dal Centro Studi dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili pervenendo a soluzioni

operative sovente contrastanti fra loro: basti sapere che la scelta fatta è coerente con l'ipotesi di cui al punto **(1) (c)** che precede.

Pertanto, l'organo amministrativo - dovendo comunque tener conto della convulsa evoluzione dei principi di redazione e dei criteri di valutazione delle poste di bilancio -

comunica di avere redatto il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024

utilizzando la **forma abbreviata** che prevede alcune semplificazioni indicate dall'articolo 2435-bis del Codice Civile, ovviamente dopo aver verificato che negli esercizi chiusi al 31 dicembre 2023 ed al 31 dicembre 2024 non sono stati superati tutti e tre i nuovi limiti fissati dall'articolo 16 del più volte citato D. Lgs. n. 125/2024.

La forma "abbreviata" consente, rispetto alla forma "ordinaria", di **(i)** raggruppare alcune voci dello Stato Patrimoniale e del Conto economico; **(ii)** omettere una serie di informazioni previste nel presente documento, ivi compreso il rendiconto finanziario e **(iii)** non redigere la "Relazione sulla Gestione" (*all'uopo vedasi quanto scritto infra*).

Sotto l'aspetto sostanziale, la forma "abbreviata" consente - in deroga all'applicazione dei criteri di valutazione di alcune poste dell'attivo e del passivo - di iscrivere **(a)** i titoli al loro costo di acquisto, **(b)** i crediti al loro valore di presumibile realizzo e **(c)** i debiti al loro valore nominale.

Trattasi di semplificazioni concesse per non obbligare le società di minore dimensione e struttura a sostenere spese per la gestione contabile non coerenti alle oggettive e necessarie esigenze di informativa che deve avere il bilancio di esercizio nei confronti dei soci (*cosiddetti share-holders*), ma soprattutto dei "terzi" (*cosiddetti stake-holders*) comunque interessati a giudicare la solidità patrimoniale e finanziaria della società.

Pertanto, i prospetti che costituiscono il presente bilancio di esercizio sono **tre**, escludendo il rendiconto finanziario previsto dall'articolo 2423 del Codice Civile per la forma ordinaria e cioè: **(1)** lo stato patrimoniale, **(2)** il conto economico e **(3)** la nota integrativa.

La **nota integrativa** - seppur con le semplificazioni della forma abbreviata - deve contenere le informazioni previste per consentire ai lettori di formarsi un giudizio sufficientemente completo sulla correttezza e la significatività delle voci e dei valori monetari presenti nelle macro-voci dello stato patrimoniale e del conto economico e renderle confrontabili con le corrispondenti voci dell'esercizio precedente ad esse sinotticamente affiancate.

La **relazione sulla gestione** è stata **omessa**, come consentito, avendo provveduto ad inserire nella nota integrativa le informazioni previste ai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428 sostanzialmente relative all'eventuale possesso di azioni proprie.

In ogni caso, come si leggerà, sono state comunque fornite ulteriori informazioni, seppure non obbligatorie, soprattutto per evidenziare le cause sostanziali che hanno generato gli effetti economici e finanziari presenti nel bilancio non direttamente intuibili dalla lettura tecnica delle sue voci e che potrebbero avere prospetticamente influenza per la verifica del mantenimento della continuità aziendale quantomeno per tutto l'esercizio successivo a quello qui oggetto di commento.

Precisazioni terminologiche e descrittive

Nel presente documento, ove non specificatamente indicato:

(i) gli articoli di legge citati sono riferiti a quelli del Codice Civile Italiano;

(ii) i valori esposti sono espressi in unità di Euro; soltanto in casi specifici ed evidenziati essi sono stati espressi in migliaia od in centesimi di Euro;

(iii) non vengono esposte né commentate le tabelle obbligatorie previste dalla tassonomia XBRL che presentino valori nulli, sia per l'esercizio in corso che per l'esercizio precedente; pertanto, tali tabelle saranno oggetto di commento soltanto se riferite a valori significativi presenti in almeno uno dei due esercizi; eventuali altre tabelle inserite, ma non previste dalla tassonomia XBRL, sono da intendersi **FACOLTATIVAMENTE** esposte per agevolare la comprensione di quanto illustrato.

(iv) non sono stati comunque trattati i seguenti argomenti poiché riferiti a voci di bilancio o, comunque, a fatti economici e/o finanziari non presenti né verificatisi durante l'esercizio:

- riduzione di valore applicato alle immobilizzazioni materiali e immateriali, come richiesto al numero 3-bis dell'art. 2427;
- immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore a quello derivante dal cosiddetto "fair value": informazioni come richiesto dall'art. 2427-bis;
- azioni di godimento, obbligazioni convertibili e simili, come richiesto dal num. 18 dell'art. 2427;
- "patrimoni destinati" e proventi e beni vincolati ad essi correlati, come richiesto ai numeri 20 e 21 dell'art. 2427.

Rendicontazione societaria di sostenibilità

L'articolo 3 del già citato D.Lgs. n. 125 del 6 settembre 2024 è intitolato "Rendicontazione individuale di sostenibilità" per recepire in Italia la Direttiva Comunitaria 2022/2464/UE: in questa sede si segnala che nessun nuovo adempimento è sorto in tema di rendicontazione individuale di sostenibilità poiché per l'esercizio 2024 le disposizioni riguardano solo le imprese di "grandi dimensioni" (*con totale dell'attivo superiore a 25 milioni di Euro, ricavi superiori a 50 milioni di Euro e numero medio dei dipendenti superiori a 250*) e quelle di piccole e medie dimensioni, ma quotate in borsa, come definite alle lettere l), m) ed n) del primo comma dell'articolo 1 del citato Decreto.

Considerazioni preliminari: dichiarazioni in tema di continuità aziendale (cosiddetta "going concern")

Il presupposto della continuità aziendale è verificato quando l'impresa è in grado di continuare la propria esistenza operativa per un futuro prevedibile: ne deriva che, se l'organo amministrativo intercettasse eventi o situazioni (*interne od esterne all'azienda*) tali da comprometterne la continuità, il bilancio dovrà essere redatto con modalità e principi diversi da quelli ordinari e comunque ciò dovrà essere comunicato nell'informativa di bilancio chiarendo altresì se l'organo amministrativo abbia intenzione comunque di proseguire l'attività oppure intenda chiedere all'assemblea dei soci se intendano interrompere l'attività per valutare l'eventuale adozione degli strumenti previsti per le situazioni di crisi d'impresa.

La verifica dell'esistenza della continuità aziendale influenza quindi le scelte dei criteri di formazione ed informazione del bilancio e tale attività genera specifici obblighi a carico dell'organo amministrativo, diventati via via più ampi, ma anche più stringenti e costosi, soprattutto dopo la riforma del diritto fallimentare (*il D.Lgs. n.14 del 12 gennaio 2019*) che ha inserito un secondo comma allo "storico" articolo 2086 del Codice Civile, introdotto sin dal lontano 19 aprile 1942.

Questo "scarno" articolo fu originariamente intitolato "Direzione e gerarchia nell'impresa" e conteneva un unico comma che così recitava "*L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori*". Sono trascorsi ben 77 anni prima che il Legislatore mutasse il titolo dell'articolo in "Gestione dell'Impresa" e, seppur mantenendo intatto il primo comma, inserisse il secondo comma con cui obbliga tutte le società - tramite i propri organi amministrativi - ad "*istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale*".

Questa formulazione - sicuramente condivisibile a livello concettuale preso atto dell'evoluzione del concetto di impresa e, soprattutto, della sua fondamentale funzione sociale atta a favorire e migliorare il benessere economico della collettività presente nei mercati in cui essa opera - prevede che l'imprenditore (*o l'amministratore*) debba farsi carico di specifici adempimenti per poter gestire l'azienda in termini tecnicamente adeguati alla sua struttura e dimensione per poter prevenire le eventuali situazioni di crisi future: in questo senso l'uso dell'aggettivo "ADEGUATO" risulta essere, seppur generico, chiaro e giustificato.

Ciò che accomuna le diverse tesi dottrinarie e professionali è la necessità di abbinare il concetto del "going concern" con quello del fattore "tempo", quarta dimensione, nell'ambito della quale si dovrebbe valutare, in chiave prospettica, se le condizioni del funzionamento dell'azienda siano valide e sussistenti, instabili o in miglioramento, oppure deteriorate e insufficienti ad assicurare il recupero degli equilibri aziendali.

Nuovamente in questa sede non è possibile approfondire oltre questo problema. L'accenno qui posto in apertura della nota integrativa vuole semplicemente chiarire come, fra la fine dell'anno solare 2024 ed i primi mesi del 2025, tutto il sistema "imprese" italiano sia stato nuovamente (*dopo la pandemia da COVID-19*) sconvolto dall'evoluzione della situazione geopolitica mondiale: pertanto, le dichiarazioni ed i commenti che saranno qui di seguito formalizzati, non possono prescindere da tale evoluzione generale, pur se occorrerà riferire quantomeno sulla capacità di "resilienza" della società in questo delicato momento economico per mantenere quantomeno fino al termine dell'esercizio 2025 la propria continuità aziendale, sinora mai posta in dubbio.

Chiarito quanto sopra, l'organo amministrativo dichiara che, con gli attuali assetti aziendali, con l'attuale struttura finanziaria e con le attuali previsioni di fatturato attivo conseguibile sino al 31 dicembre 2025, la società dovrebbe riuscire a mantenere senza alcuna difficoltà la propria continuità aziendale, avendo coscienza che l'andamento del mercato in cui opera potrebbe subire solamente leggere modifiche - imprevedibili - derivanti dalle continue modifiche ai budget imposti dalle Regioni agli istituti convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale.

Organo di controllo o di revisione

Come già scritto nella nota integrativa relativa all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, occorre non confondere i limiti da rispettare per utilizzare la forma "abbreviata" del bilancio sopra citati con quelli fissati dall'articolo 2477 del Codice Civile che impone specificatamente alle società a responsabilità limitata l'obbligo di nominare un organo di controllo esterno (*Sindaco/i o Revisore/i Legale/i*) qualora nei due esercizi precedenti la società abbia superato **almeno UNO dei seguenti tre** limiti dimensionali: **(I) totale dell'attivo, Euro 4.000.000; (II) totale dei ricavi e delle prestazioni, Euro 4.000.000 e (III) totale dei dipendenti in media occupati nell'esercizio, 20 unità.**

Dopo aver esaminato i valori dei tre parametri indicati, si comunica che la Società non rientra ancora nell'obbligo di nomina dell'Organo di Controllo o di Revisione, pur se nel 2024 ha superato di una unità il numero medio dei dipendenti.

Unicità della versione digitale del Bilancio (XBRL 2018-11-04)

Per quanto attiene l'identificazione del documento "Bilancio", si conferma che l'organo amministrativo ha inteso approvare un'unica sua versione costituita dal cosiddetto file digitale in formato "XBRL" in base alla tassonomia identificata con la sigla "2018-11-04" confermata anche per i Bilanci dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024. UNIONCAMERE ha pubblicato soltanto in data 5 maggio 2025 la nuova versione del "Manuale operativo per il DEPOSITO BILANCI al registro delle imprese - Campagna bilanci 2025": sulla copertina la versione citata reca la data del 21 marzo 2025, ma si reputa che tale data abbia esclusivo riferimento "interno" per l'operatività degli Enti a ciò preposti e non per il pubblico.

In ogni modo, dalla lettura delle 83 pagine del manuale, si è dedotto che nulla è mutato negli adempimenti relativi alla società in merito al deposito del bilancio presso il Registro Imprese competente.

Convocazione dell'assemblea: fruizione del più ampio termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Poiché la società redige il bilancio in forma abbreviata, le indicazioni circa i motivi del rinvio in oggetto, non potendo essere inserite nella Relazione sulla gestione, devono essere precisate nella Nota integrativa (*come chiarisce una nota sentenza del Tribunale di Isernia, la n. 247/2006*). Tale sentenza prevede inoltre che, mentre nell'ipotesi di proroga "sistematica" in

presenza di società inclusa nel perimetro del bilancio consolidato è sufficiente richiamare tale previsione, negli altri casi l'organo amministrativo è tenuto a precisare le particolari esigenze che devono essere "relative" alla struttura od all'oggetto della società.

Questo argomento viene inserito nella nota integrativa per dare comunque piena e trasparente evidenza alla decisione assunta dall'organo amministrativo di fruire del maggior termine di 180 *giorni (rispetto a quello ordinario di 120)* per la convocazione dell'assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2024.

Tale decisione è stata assunta dopo aver preso atto che la società ha dovuto attendere la redazione del progetto di bilancio dell'unica società controllata al fine di valutare correttamente il mantenimento - al costo di acquisto - del valore della partecipazione iscritta nell'attivo circolante e la corretta determinazione dei ricavi "*per competenza*" delle attività rese in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale.

Oltre quanto sopra, si deve precisare che la società è appartenente al gruppo societario denominato "Gruppo CIDIMU".

Preso atto che la società capogruppo "FIN-CI S.p.a." con sede in Torino, per la prima volta e con riferimento all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 è obbligata alla redazione del cosiddetto "Bilancio Consolidato" previsto dal Capo II del D.Lgs. 127/1991 da sottoporre al controllo di una società di revisione appositamente incaricata, lo staff amministrativo-contabile della società nei primi mesi del 2025 è stato coinvolto in tale problematica per riscontrare una serie di domande ed esibire una serie di documenti che hanno rallentato ulteriormente i già "previsti" ritardi per poter accertare con precisione i ricavi di competenza derivanti dalle convenzioni con l'A.T.S. Insubria.

Pertanto, subito dopo la nomina del Consiglio di Amministrazione del 4 aprile scorso, il nuovo organo collegiale, non avendo a disposizione ancora la bozza del progetto di bilancio, ha deciso di fruire della proroga degli ulteriori 60 giorni per la convocazione dell'assemblea di approvazione del bilancio al termine del mese di marzo. Tale necessità ha richiesto un maggior dispendio di risorse da parte del personale amministrativo incaricato della tenuta e controllo della contabilità che ha - necessariamente - dovuto ritardare la conclusione dei controlli sulle scritture di rettifica e assestamento su cui basare la redazione del fascicolo di bilancio 2024.

Principi di redazione

Prima di esporre qui di seguito tutti gli aspetti contabili ed informativi previsti dalle normative vigenti, si chiede ai lettori del presente documento, di tenere sempre in debita considerazione quanto sin qui sinteticamente riassunto, atteso che, preso atto dell'attuale contesto in cui la società sta operando, l'organo amministrativo conferma:

- (i) di aver inteso quanto impostogli dal secondo comma dell'articolo 2086 su citato;
- (ii) di aver adottato prioritariamente gli statuiti principi di redazione del bilancio di esercizio e di valutazione delle sue poste fissati alla sezione IX del capo V del Codice Civile (*per le società per azioni*) cui rinvia l'articolo 2478-bis nella sezione III del Capo VII (*per le società a responsabilità limitata*);
- (iii) di aver fruito, nei limiti di quanto concesso dall'articolo 2435-bis, delle semplificazioni previste per l'impostazione del bilancio e per la valutazione delle poste dell'attivo e del passivo;
- (iv) di aver comunque tenuto conto delle indicazioni richieste:
 - dal terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 2423;
 - dal secondo, quinto e sesto comma dell'articolo 2423-ter;
 - dal secondo comma dell'articolo 2424;
 - dal primo comma, numeri 4) e 6), dell'articolo 2426;

- (v) che la presente nota integrativa fornisce le indicazioni richieste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 1), 2), 6), *(per quest'ultimo limitatamente ai soli debiti senza indicazione della ripartizione geografica)*, 8), 9), 13), 15), *(per quest'ultimo anche omettendo la ripartizione per categoria)*, 16), 22-bis) *(limitando l'informativa richiesta alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo, nonché con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione)*, 22-ter) *(per quest'ultimo anche omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici)*, 22-quater), 22-sexies) *(per quest'ultimo anche omettendo l'indicazione del luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato)*, nonché dal numero 1) del primo comma dell'articolo 2427-bis;
- (vi) di non aver redatto la Relazione sulla Gestione, avendo avuto cura di fornire le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428 in tema di possesso e/o trasferimento di azioni proprie anche tramite società fiduciarie, ma questo ovviamente se relative a fattispecie presenti.

Ne deriva che gli articoli 2423 e 2423-bis sono stati così i riferimenti unicamente assunti quali **principi generali** di redazione del bilancio d'esercizio in base ai quali:

- a)** il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio;
- b)** gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione ed informativa non sono stati applicati quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.
- c)** a prescindere dalle semplificazioni concesse dal penultimo comma dell'articolo 2435-bis per la forma abbreviata, si è comunque deciso di NON applicare il criterio cosiddetto del "costo ammortizzato" per la valutazione dei crediti e dei debiti e, di conseguenza, i crediti sono stati valutati al loro valore di presunto realizzo, mentre tutti i debiti al loro valore nominale;
- d)** la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;
- e)** la rilevazione e la presentazione delle voci è stata effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto quando ciò fosse in contrasto con aspetti formali;
- f)** sono stati accertati esclusivamente gli utili effettivamente conseguiti alla data di chiusura dell'esercizio, escludendo comunque quelli semplicemente attesi;
- g)** di conseguenza, si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza economica dell'esercizio, indipendentemente dalla data del loro incasso o pagamento;
- h)** si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo esercizio, ma - ovviamente - prima della redazione del presente documento;
- i)** gli elementi eterogenei compresi nelle singole voci, se presenti, sono stati valutati separatamente;
- l)** per la definizione della competenza economica dei ricavi e dei costi iscritti nel conto economico:
- i ricavi istituzionali (*Voce A1 del conto economico*) sono stati accertati "di competenza", e più precisamente per i beni commercializzati, solo allorquando siano stati consegnati entro la fine dell'esercizio e, negli altri casi, sia stato trasferito il rischio di perdita del bene al Cliente; per quelli derivanti da prestazioni di servizi, alla data di ultimazione del servizio, sempre che i clienti lo abbiano accettato e ne abbiano riconosciuto ed accettato il prezzo;
 - i costi della produzione, per conseguenza logico-temporale, sono stati accertati (*Voce B del conto economico*) soltanto se correlati con i ricavi d'esercizio ed accertati con gli stessi criteri di competenza previsti per i ricavi;
 - questa correlazione fra Ricavi e Costi, corollario fondamentale del "principio di competenza", esprime la necessità di contrapporre ai ricavi dell'esercizio i relativi costi, siano essi certi o semplicemente presunti e non viceversa.

Funzione secondaria dei principi contabili nazionali

Per quanto attiene l'adozione dei "principi contabili nazionali" (*cosiddetti "O.I.C."*) viene confermato, come è ormai riconosciuto dalla più accreditata dottrina, che per le società che non hanno adottato i principi contabili internazionali (*i cosiddetti IAS/IFRS di emanazione europea o gli US GAAP di emanazione statunitense*), i principi contabili nazionali svolgono un ruolo sicuramente di rilievo sotto l'aspetto tecnico, ma costituiscono comunque regole "secondarie" per le società che adottano i principi contabili civilistici, non assurgendo essi a "fonte di diritto".

A tale conclusione si perviene anche dalla diretta lettura dell'articolo 9-bis del D. Lgs. 38/2005 secondo cui la Fondazione O.I.C. *"emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del Codice Civile"*.

Ne deriva che, anche nel presente bilancio, i principi contabili nazionali sono stati consultati soltanto in caso di "assenza oggettiva" di "corretti principi contabili", cioè per le eventuali situazioni non regolate da norme cogenti civilistiche o dalla prassi ragionieristica consolidata.

Per il bilancio dell'esercizio 2024, la novità più importante è sicuramente rappresentata dall'entrata in vigore del documento **O.I.C. 34**, che disciplina i criteri per la rilevazione e la valutazione dei ricavi, nonché le informazioni da presentare nella Nota integrativa ordinaria.

Il nuovo principio contabile affronta tematiche che in passato non erano ancora state disciplinate dal cosiddetto "standard setter" sulla base dei cosiddetti principi "accrual" con lo scopo di poter accertare la competenza economica dei ricavi soltanto in base a quando la transazione economica "ACCADE" rispetto ad altri momenti (*ad esempio quello della sua manifestazione numeraria*).

Le indicazioni del nuovo OIC 34 consentono, in particolare, di chiarire il trattamento da adottare in riferimento alla prassi consistente nella vendita di beni unitamente alla fornitura di servizi da prestare successivamente (*c.d. "ricavi misti"*) nonché le regole di imputazione temporale dei ricavi derivanti da prestazioni di servizi che consentono di ricorrere al criterio dello stato di avanzamento, se sono rispettate specifiche condizioni.

Purtroppo una delle casistiche più ricorrenti nello specifico settore in cui opera la società (erogazioni di servizi di diagnostica medica verso pazienti "privati", in parte in forza di convenzione con le A.T.S. della Lombardia) continua a generare parecchie difficoltà di applicazione del criterio della "competenza": come già accennato, le difficoltà nascono dai ritardi con cui le A.T.S. convalidano o rettificano gli importi da corrispondere a saldo di ciascun anno solare. Ne deriva che - per non mutare criterio di accertamento dei ricavi ed in assenza di soluzioni oggettive presenti nel nuovo O.I.C., si è deciso di applicare le stesse procedure già adottate nei precedenti esercizi.

Inoltre, dalla nuova formulazione dell'OIC 34, sono stati emendati i principi contabili 11, 12, 13, 15, 16, 19, 23, 31 e 33 con lo scopo di eliminare il più possibile le incoerenze sorte con la riformulazione del principio 34.

Il 18 marzo 2024 sono stati, poi, ulteriormente emendati i documenti OIC 12, 15 e 19, in riferimento agli sconti, alle penalità ed alle vendite con garanzia.

ASPETTI FISCALI: il principio di "derivazione rafforzata" e suo impatto sul bilancio della normativa fiscale dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 192/2024

L'applicazione del principio di "derivazione rafforzata" per la redazione del bilancio di esercizio ha avuto una svolta dal 1 marzo 2017 tramite la sua estensione ai soggetti nazionali che NON applicano i principi contabili internazionali, diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del Codice Civile e che pertanto redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del Codice Civile (*comma 5 dell'art. 13-bis del D.L. 30/12/2016 n. 244 come convertito dalla legge 27 febbraio 2017 n. 19*).

Questo principio prevede che i soggetti che redigono il bilancio secondo le norme del Codice Civile in deroga alle disposizioni del D.P.R. 917/1986 (*c.d. TUIR -Testo Unico Imposte sui Redditi*) continuino ad applicare i criteri di

qualificazione, classificazione e imputazione temporale applicati in bilancio nel rispetto dei Principi Contabili come disciplinato dal primo comma dell'articolo 83 del TUIR (c.d. derivazione rafforzata).

Il citato primo comma prevede che il reddito complessivo imponibile ai fini delle imposte dirette (*IRPEF ed IRES*) venga determinato partendo dall'utile o dalla perdita risultante dal conto economico di bilancio del periodo di imposta di riferimento a cui occorre aggiungere le variazioni (*in aumento od in diminuzione*) derivanti dagli eventuali diversi criteri di determinazione dei costi e dei ricavi stabiliti dalle norme fiscali; il principio, in sintesi, stabilisce un nesso di dipendenza del reddito d'impresa dal risultato del conto economico civilistico. Nella pratica, tale principio "generale", è stato poi in parte disatteso dal Fisco, limitando la deducibilità dal reddito di parecchi componenti negativi di varia origine.

La novità più rilevante che potrebbe impattare sulla determinazione del risultato netto del conto economico è data dall'entrata in vigore a partire dal 31 dicembre 2024 del D.Lgs. n.192 del 13 dicembre 2024 (*che modifica il Testo Unico delle Imposte Dirette del 1986, c.d. TUIR*) a seguito dell'attuazione della legge delega della riforma fiscale (*la num. 111 del 9 agosto 2023*).

In particolare il capo I del titolo II che si intitola "Avvicinamento dei valori contabili ai valori fiscali" farebbe presupporre l'adozione di soluzioni definitive per la piena applicazione del principio di derivazione rafforzata rispetto al rischio di dover redigere di fatto due conti economici - uno civile ed uno fiscale - detto principio del "doppio binario".

Per quanto è stato per ora analizzato e per le casistiche della società:

- a) soltanto l'articolo 9 del Decreto risolve alcune specifiche problematiche in tema di **(i)** eliminazione della possibilità di ripetere in cinque esercizi i contributi in conto capitale incassati in un esercizio (*art. 88 del TUIR*); **(ii)** miglior esposizione del criterio di valutazione dei prodotti e dei servizi in corso di lavorazione a fine esercizio (*Artt. 92 e 93 del TUIR*) e **(iii)** eliminazione del terzo comma dell'art. 110 del TUIR che prevedeva l'irrelevanza delle perdite o degli utili su cambio dei crediti, dei debiti in valuta dei titoli in valute diverse dall'Euro se iscritti al cambio della chiusura dell'esercizio;
- b) gli articoli 10 ed 11 trattano delle divergenze tra valori contabili e fiscali, ma se conseguenti al cambiamento dei principi contabili adottati e della facoltà, in caso di presenza di differenze positive su precise poste di bilancio, di assoggettare ad imposta sostitutiva del 18% tali differenze in luogo della tassazione ordinaria: trattasi di argomento molto tecnico che non pare riguardare la società;
- c) maggior attenzione merita quanto previsto dall'articolo 14 che concede la facoltà di affrancare con un'imposta sostitutiva del 10% i saldi attivi di rivalutazione monetaria, le riserve ed i fondi in sospensione di imposta ancora iscritti in bilancio alla data del 31 dicembre 2024 purché già presenti nel bilancio dell'esercizio 2023; tale imposta, interamente a carico dell'esercizio, deve essere versata in quattro rate di pari importo in concomitanza con la scadenza degli ordinari versamenti delle imposte dirette relative ai periodi di imposta 2024, 2025, 2026 e 2027.

A tal proposito si comunica che nel patrimonio netto della società non risultano presenti riserve o fondi definibili "In sospensione di imposta". In ogni caso l'organo amministrativo ha deciso di approfondire - in condivisione con la compagine sociale - questa opportunità entro il termine del primo semestre 2025 e pertanto nessuna conseguenza effettiva e contabile ha influenzato l'esposizione delle riserve in sospensione di imposta iscritte al 31 dicembre 2024 né le imposte sul reddito indicate al punto 20) del conto economico.

Ultimi effetti dei provvedimenti straordinari derivanti dalla pandemia COVID-19

Si segnalano, per completezza, gli ultimi effetti dei provvedimenti adottati nel periodo pandemico a favore delle imprese che possono ancora ricadere su questo bilancio nei casi in cui la società vi abbia in passato aderito.

In particolare:

- a) la sospensione "fiscale" degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, possibile nella predisposizione dei bilanci dal 2020 al 2023 (*art. 60 comma 7-bis ss. del DL 104/2020*) implica la rideterminazione dei conteggi delle quote di ammortamento a partire dall'esercizio 2024, primo successivo alla sospensione, ivi compresa l'eventuale liberazione della riserva indisponibile costituita a fronte della sospensione e al riassorbimento della relativa fiscalità differita al verificarsi dei relativi presupposti.
- b) In caso di "sterilizzazione delle perdite con la possibilità di rinviare la loro copertura all'esercizio 2027 e 2028), permangono gli specifici obblighi di informativa da citare nel presente documento con riferimento alle perdite di cui all'art. 6 del DL 23/2020, vale a dire quelle emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2022 e nei due precedenti;
- c) È stata nuovamente prorogato il regime derogatorio di cui all'originario comma 3-octies dell'art. 45 del DL 73/2022, che consente di non svalutare i titoli iscritti nell'attivo circolante, fatta salva l'ipotesi in cui la perdita abbia carattere durevole: infatti il D.M. 23 settembre 2024 ha nuovamente prorogato la disciplina derogatoria anche all'esercizio 2024, considerato il "permanere di una situazione di volatilità dei corsi e quindi di turbolenza dei mercati finanziari".

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe per la rappresentazione veritiera e corretta del presente bilancio ai sensi del quinto comma dell'articolo 2423 del Codice Civile.

Cambiamenti di principi contabili

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe ai criteri di valutazione ai sensi del secondo comma dell'articolo 2423-bis del Codice Civile.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Ai sensi dell'art. 2423-ter del Codice Civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con quelle dell'esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce del prospetto economico e patrimoniale per la loro comparazione sinottica del biennio oggetto di commento.

Criteri di valutazione applicati

Ribadendo quanto già scritto al capitolo "CRITERI DI REDAZIONE", l'unica deroga ai criteri di valutazione previsti dall'articolo 2426 è contenuta nel penultimo comma dell'articolo 2435-bis secondo il quale le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2426, hanno la facoltà di iscrivere **(a)** i titoli al costo di acquisto (*num. 9 del primo comma dell'art. 2426*); **(b)** i crediti al valore di presumibile realizzo e **(c)** i debiti al valore nominale (*num. 8 del primo comma dell'art. 2426*).

Altre informazioni

Valutazione poste in valuta

La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.

Nota integrativa abbreviata, attivo

I valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall'articolo 2426 del Codice Civile ed in conformità dei principi contabili italiani. Nelle singole sezioni sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni.

Le immobilizzazioni immateriali sono esclusivamente costituite da due raggruppamenti di costi sostenuti e reputati di utilità pluriennale: "acquisizione di licenze d'uso software *una tantum*" e "spese di manutenzione straordinaria su beni di Terzi". Pertanto, e per chiarezza, si conferma che non risultano iscritti alla voce B-I dell'attivo valori riconducibili a veri e propri "BENI immateriali", ma bensì di "COSTI A DURATA PLURIENNALE limitata nel tempo".

Su tali costi:

1. il criterio di ammortamento di tali costi è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa;
2. si conferma che non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria - anche ai sensi di quanto richiesto dall'art. 10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di rivalutazione monetaria;
3. non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1, n. 3 del codice civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.

Beni immateriali

I valori iscritti sono stati rilevati al loro costo di acquisto comprendente quelli accessori e sono ammortizzati entro il limite legale o contrattuale previsto per gli stessi e così:

1. le spese per l'acquisizione di licenze d'uso software sono ammortizzate con coefficiente del 33,33% e, al 31 dicembre 2024 hanno un valore residuo di euro 7.640 (*costo storico 137.143 e fondo ammortamento euro 129.503*);
2. le spese di manutenzione su beni di terzi sono ammortizzate con coefficiente del 10% e, al 31 dicembre 2024 sono quasi completamente ammortizzate (*costi storici di euro 280.958; il valore residuo ancora da ammortizzare ammonta ad euro 322*).

Immobilizzazioni materiali

Il costo degli altri beni appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali è stato rilevato alla data in cui è avvenuto il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi alla loro acquisizione e sono stati ammortizzati a partire dalla loro entrata in funzione effettiva. Il costo iscritto è così quello di acquisto dei beni, aumentato degli oneri accessori sostenuti fino alla loro entrata in funzione.

Tali beni risultano esposti nell'attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento, raggruppati in classi omogenee per natura.

Il loro valore contabile è stato ripartito tra gli esercizi nel corso dei quali gli stessi verranno utilizzati. Tale procedura è attuata mediante il consueto stanziamento sistematico a conto economico delle quote di ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al momento in cui il bene è reso disponibile e pronto all'uso, con riferimento alla presunta residua possibilità di suo utilizzo, in assenza di beni considerati ad utilizzazione illimitata nel tempo.

Si precisa che detti piani sono stati oggetto di verifica annuale e non risultano variati rispetto a quelli applicati nell'esercizio precedente. L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali è stato operato sulla base dei seguenti coefficienti annuali:

Categoria	Coefficiente di ammortamento
Terreni	zero
Fabbricati "puri"	3,00%
Impianti generici	12% e 15%
Impianti Specifici	12,50%
Attrezzature	12,50%
Mobili e Arredi	10,00%
Macchine ufficio	20,00%
Autovetture	25,00%

Le eventuali dismissioni di beni strumentali per cessioni o rottamazioni avvenute nel corso dell'esercizio hanno comportato l'eliminazione del valore residuo dell'attivo di bilancio e la rilevazione della correlata plusvalenza o minusvalenza.

Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell'esercizio, le suddette aliquote sono state ridotte alla metà in quanto, la quota di ammortamento così ottenuta, non si discosta significativamente dalla quota di ammortamento calcolata a partire dal momento in cui il cespite è diventato disponibile e pronto all'uso.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti, non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria.

Si evidenzia che non si è reso necessario operare ulteriori svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 in quanto, come previsto dal principio contabile O.I.C. n. 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali.

Terreni e fabbricati

Nella contabilità aziendale è stata tenuta separata la voce "Terreni" da quella dei fabbricati strumentali soltanto per ottemperare con maggior facilità operativa alla norma fiscale (*entrata in vigore dal 1° gennaio 2016*) che aveva concesso (*ove non determinabile analiticamente*) di stabilire forfettariamente il valore dei terreni sottostanti ai fabbricati acquistati "finiti" nella misura del 20% (*o del 30%*) del costo dei fabbricati stessi, a seconda che fossero stati accatastati in categorie specifiche.

La società è proprietaria di due unità immobiliari site nella sede secondaria di Bulgarograsso ed accatastate alle categorie "A/10" e "C/6": entrambe queste unità sono strumentali per l'esercizio dell'attività e sono state acquistate "finite" rispettivamente nell'anno 2008 e nell'anno 2011: sulla base di quanto sopra chiarito il valore conteggiato riferibile fiscalmente a quello dei "Terreni sottostanti" (*e quindi non ammortizzabili*) ammonta a complessivi euro 75.700.

Tale valore - anche sotto l'aspetto sostanziale civilistico - è stato considerato congruo rispetto al valore di mercato che tale parte "ideale" del fabbricato potrebbe avere in caso di sua eventuale futura vendita.

Immobilizzazioni finanziarie

Partecipazioni

L'unica partecipazione iscritta a bilancio è relativa al capitale sociale versato in sede di costituzione della Società CDC-MED Srl e dei successivi versamenti effettuati a copertura perdite.

Anche nella società partecipata è in corso una profonda riorganizzazione che coinvolgerà CDC Comense Srl nel 2025: infatti, fra gli obiettivi individuati per poter rendere più efficienti ed attrezzate per le esigenze dell'utenza delle due sedi operative di Como e di Bulgarograsso, è in corso di programmazione il trasferimento del ramo d'azienda di Bulgarograsso da CDC MED Srl a CDC COMENSE Srl per consentire a quest'ultima di utilizzare al più presto la sede di Bulgarograsso per svolgere l'attività in regime di convenzione con l'ATS Insubria. Di conseguenza la controllata dirotterà la propria Clientela Privata nella storica sede di Como.

Il valore attualmente iscritto (*euro 190.000*) risulta immutato rispetto al valore iscritto a chiusura dell'esercizio 2023 e dopo attenta riflessione dell'organo amministrativo si è ritenuto opportuno confermare la valutazione della partecipazione con il criterio del "costo sostenuto" (*comprensivo quindi del citato versamento effettuato nel 2023*) ai sensi nel numero 1) del primo comma dell'articolo 2426 del Codice Civile, cui rinvia il numero 4).

Movimenti delle immobilizzazioni

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali e materiali.

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:

1. il costo storico;
2. le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio;
3. le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un'altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio;
4. le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;
5. la consistenza finale dell'immobilizzazione.

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni finanziarie	Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio				
Costo	424.686	2.514.775	190.000	3.129.461
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	384.152	1.521.381		1.905.533
Valore di bilancio	40.534	993.394	190.000	1.223.928
Variazioni nell'esercizio				
Incrementi per acquisizioni	-	536.104	-	536.104
Ammortamento dell'esercizio	32.572	147.282		179.854
Totale variazioni	(32.572)	388.822	-	356.250
Valore di fine esercizio				
Costo	418.101	3.049.897	190.000	3.657.998
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	410.139	1.667.681		2.077.820
Valore di bilancio	7.962	1.382.216	190.000	1.580.178

Oltre al regolare processo di ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali, gli importanti investimenti effettuati nell'anno sono riferiti:

- 1) all'acquisto di tre ecografi che hanno richiesto un esborso di Euro 162.490;
- 2) all'acquisto di un mammografo per Euro 139.794;
- 3) alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria su immobili assunti in locazione e giudicati dall'organo amministrativo ad utilità futura, la cui capitalizzazione è stata ricompresa nel valore del fabbricato (Euro 51.605);
- 4) all'adeguamento dell'impianto di condizionamento per Euro 17.627;
- 5) all'acquisto di piccola attrezzatura ambulatoriale (*Holter pressorio, dermatoscopio e impedenzometro*) per complessivi Euro 33.494;
- 6) al miglioramento delle dotazioni informatiche della sede principale per Euro 25.367.

Operazioni di locazione finanziaria

L'unico contratto di locazione finanziaria ancora in essere al 31 dicembre è riferito ad una attrezzatura acquisita ad un costo originario per la società concedente per Euro 102.952 Euro oltre IVA: il contratto, della durata di 60 mesi ha fruito della moratoria Covid-19 e, rispetto alla scadenza originaria di fine esercizio 2024, scadrà nel secondo trimestre del 2025: tale bene, come previsto dal Legislatore, è stato contabilizzato secondo il metodo patrimoniale con la rilevazione dei canoni di leasing tra i costi di esercizio alla voce B8) del conto economico.

Nonostante che il D. Lgs. n. 139/2015 avesse rafforzato il principio della "prevalenza della sostanza sulla forma" introducendo il n. 1-bis al comma 1 dell'articolo 2423-bis (*secondo cui "la rilevazione e la presentazione delle voci deve il essere fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto"*), il Codice Civile e gli O.I.C. impongono ancora nella pratica di procedere alla rilevazione delle operazioni di leasing finanziario secondo il "metodo patrimoniale" anziché secondo il "metodo finanziario" adottato dai principi contabili internazionali (*I.A.S. n. 17, sostituito dal 1 gennaio 2019 dal n. 16*).

Come è noto, il metodo patrimoniale tende a rappresentare l'operazione di locazione finanziaria basandosi sulla forma giuridica del contratto e non sulla sostanza dell'operazione, in quanto la società fruitrice del bene non dispone di alcun diritto reale sul bene stesso: per tale ragione, sotto l'aspetto "formale" il costo del bene acquisito in leasing non può venir iscritto nell'attivo dello stato patrimoniale.

Chiarito tutto ciò, nel seguente prospetto vengono riportate le informazioni richieste dal Legislatore allo scopo di rappresentare, seppure in via extra-contabile, il confronto degli effetti sul conto economico e sullo stato patrimoniale connessi ai due diversi tipi di contabilizzazione sopra chiariti.

	Importo
Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio	32.272
Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio	12.909
Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio	7.462
Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo	299

Immobilizzazioni finanziarie

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

Denominazione	Città, se in Italia, o Stato estero	Codice fiscale (per imprese italiane)	Capitale in euro	Utile (Perdita) ultimo esercizio in euro	Patrimonio netto in euro	Quota posseduta in euro	Quota posseduta in %	Valore a bilancio o corrispondente credito
CDC-MED Srl	Como	03518830132	20.000	(10.506)	17.999	17.999	100,00%	190.000

Più sopra sono già state fornite le informazioni a commento del prospetto qui riportato.

La società, in sede di approvazione del bilancio dell'esercizio 2024 delibererà nuovamente di rinunciare ad un'ulteriore quota del finanziamento infruttifero di euro 20.000 da destinare al fondo per la copertura della piccola perdita di esercizio ancora accertata.

Attivo circolante

Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell'articolo 2426 del Codice Civile.

Rimanenze

Questa è la voce dell'attivo circolante che, se significativa, postula sempre estrema attenzione per la sua valutazione affinché non si sopravvaluti la sua effettiva potenzialità di realizzo successivo tramite l'attività di vendita (*la terminologia inglese utilizza il termine "marketable" per indicare tale caratteristica dei beni presenti in magazzino*).

Come "ovvio", anche per questo tipo di valutazione si è tenuto conto degli eventuali diversi criteri previsti dalla normativa civilistica rispetto a quella fiscale, cercando anche di mediare le modificazioni eventualmente generate da quanto contenuto nei principi contabili nazionali, ma sempre e comunque nel rispetto prioritario del principio della prudenza.

Trattandosi di problematiche oggettivamente complesse, si precisa che i beni acquistati e non destinati ad immobilizzazioni, sono stati inventariati e rilevati nelle rimanenze avendo avuto cura di verificare il momento in cui si verifica il passaggio del titolo di proprietà e conseguentemente includono i beni esistenti presso i magazzini della società.

Trattasi, nella sostanza, di residuale materiale accessorio all'attività principale e riferito a beni medicali, di consumo e di cancelleria. Tale voce non costituisce un elemento patrimoniale rilevante nella struttura degli assets dell'impresa (*al 31 dicembre 2024 essa è pari allo 1,51% dell'attivo*); per tale ragione la valutazione è stata effettuata al minore tra il costo di acquisto ed il valore di impiego/utilizzo nel ciclo ordinario produttivo dell'attività sociale.

In ogni caso, è stata posta attenzione affinché, nel rispetto della disciplina civilistica e se del caso, i criteri fissati al punto 9) dell'art. 2426 (*che sostanzialmente prevedono una valutazione non superiore al minore fra il costo di acquisto o di produzione effettivamente sostenuto e quello di realizzazione derivante dall'andamento del mercato*) non generassero variazioni fiscali in aumento sulla base dell'applicazione dei criteri fissati dall'art. 92 del TUIR.

Nessuna segnalazione deve essere posta in tema di "lavori in corso su ordinazione" di cui al numero 11) del primo comma dell'art. 2426 per inesistenza della fattispecie.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo, avvalendosi della facoltà di non applicazione del criterio del costo ammortizzato concessa dall'art. 2435-bis del Codice Civile.

Ne è derivato che l'adeguamento al presumibile valore di realizzo della principale voce dei crediti (*verso clienti*) è stato effettuato mediante lo stanziamento di un fondo svalutazione "indistinto" iscritto nell'attivo a diretta diminuzione del valore nominale della Voce "Clienti" per complessivi Euro 1.702.

Sotto l'aspetto sostanziale, esaminata la natura dei crediti, si è preferito accantonare una somma pari allo 0,5% dei crediti verso Clienti risultati dal Bilancio, ciò al fine di calmierare il rischio "indistinto" vista l'assenza di precisi rischi su singoli crediti e quindi senza validi presupposti circa la valutazione del rischio di solvibilità della Clientela (*quasi tutta "privata" o verso Enti pubblici o compagnie di assicurazione*).

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Increment.	Spont. nella voce	Spont. dalla voce	Decrem.	Consist. finale	Variaz. assoluta	Variaz. %
<i>Crediti</i>									
	Crediti verso Clienti	172.276	-	-	-	62.284	109.992	62.284-	36-
	Fatture da emettere a clienti	105.449	-	-	-	7.226	98.223	7.226-	7-
	Crediti vari verso imprese controllate	19.580	-	-	-	7.306	12.274	7.306-	37-
	Fondo svalutazione crediti verso Clienti	1.747-	45	-	-	-	1.702-	45	3-
	Finanziamenti attivi infruttiferi a controllate	310.000	-	-	-	40.000	270.000	40.000-	13-
	Depositi cauzionali	5.880	-	-	-	530	5.350	530-	9-
	Crediti vari v/terzi	127	267	-	-	-	394	267	210
	Erario c/crediti d'imposta	652	-	-	-	326	326	326-	50-
	Crediti d'imposta da leggi speciali	73.589	3.211	-	-	-	76.800	3.211	4
	Erario c/IRES	-	49.949	-	-	-	49.949	49.949	-
	Erario c/IRAP	-	3.998	-	-	-	3.998	3.998	-
	Crediti per imposta di bollo su fatture elettroniche	-	5.846	-	-	-	5.846	5.846	-
	Totale	685.806	63.316	-	-	117.672	631.450	54.356-	

Il principale valore dell'attivo circolante è riferito al finanziamento infruttifero concesso alla controllata CDC-MED Srl di euro 270.000 (*ridotto a seguito del passaggio a patrimonio netto di euro 40.000 ad incrementare il fondo per la copertura delle perdite di esercizio rinviate a nuovo*).

L'importo delle "fatture da emettere" di euro 67.466 riguarda la stima dei conguagli "attesi" sui ricavi di competenza dell'esercizio da parte dell'ATS Insubria che - alla data di redazione del presente documento - non ha ancora dato conferma.

I crediti verso Erario per IRES e IRAP tengono ovviamente conto dell'importante riduzione dei correlati imponibili gli imponibili a credito per euro 53.947.

Tutte le altre voci sopra esposte non richiedono commenti particolari.

Oneri finanziari capitalizzati

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati iscritti a conto economico nel relativo esercizio di competenza, si precisa quindi che, ai fini di quanto richiesto dall'art. 2427 c. 1 n. 8 del Codice Civile, non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto e del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità con i principi contabili nazionali; nelle successive sezioni sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Patrimonio netto

Nelle seguenti tabelle vengono esposte le variazioni delle singole voci del patrimonio netto, nonché il dettaglio delle altre riserve presenti in bilancio.

Descrizione	Consist. iniziale	Increment.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale	Variaz. assoluta	Variaz. %
Capitale	250.000	-	-	-	-	250.000	-	-
Riserva legale	50.000	-	-	-	-	50.000	-	-
Altre riserve	643.225	-	263.678	-	-	906.903	263.678	41
Utile (perdita) dell'esercizio	263.678	122.965	-	263.678	-	122.965	140.713-	53-
Totale	1.206.903	122.965	263.678	263.678	-	1.329.868	122.965	10

Le variazioni riportate nella precedente tabella si riferiscono unicamente alla destinazione a riserva straordinaria dell'utile dell'esercizio 2023.

Descrizione	Dettaglio	Importo esercizio corrente
Altre riserve		
	Riserva straordinaria	906.902
	Arrotondamento all'unità di Euro	1
	Totale	906.903

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il Fondo iscritto al 31 dicembre 2024 è stato determinato sommando, per ciascun dipendente, le risultanze dei conteggi effettuati dallo Studio di Consulenza esterna incaricato di tale adempimento per quanto attiene l'importo che la Società deve corrispondere in caso di risoluzione del contratto di lavoro; tale somma viene esposta AL NETTO di quanto già versato ai fondi di previdenza complementare come espressamente prescelto dai dipendenti interessati.

La Società ha quindi deciso di confermare ed adottare i principi esposti dall'O.I.C. numero 31 secondo i quali:

1. se l'accantonamento fosse stato, per legge o per scelta del dipendente, destinato al Fondo di Tesoreria dell'INPS o di altro Ente Previdenziale, il "Debitore" nei confronti del Lavoratore sarebbe il Fondo di Tesoreria e non il Datore di lavoro;
2. l'esistenza del diritto di rivalsa al momento dell'erogazione del fondo e l'assenza di obbligazioni da parte della Società comportano quindi che NON sia necessario iscrivere in bilancio il credito (circolare INPS 70/2007) verso il Fondo di Tesoreria ed un corrispondente debito per TFR maturato, BENSI' che queste due voci debbano essere COMPENSATE rilevandosi contabilmente solo il costo per TFR maturato.

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	57.563
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	34.653
Utilizzo nell'esercizio	8.661
Altre variazioni	265
Totale variazioni	26.257
Valore di fine esercizio	83.820

L'accantonamento dell'esercizio differisce dall'importo iscritto nel conto economico perché viene esposta al netto al netto delle quote versate direttamente e periodicamente ai fondi complementari scelti dai singoli dipendenti: tale importo ammonta ad euro (Euro 6.089).

Le variazioni in diminuzione riguardano:

- le liquidazioni del TFR a dipendenti per Euro 8.435 per dimissioni;
- l'imposta sostitutiva su rivalutazione TFR per Euro 227;

Nelle "altre variazioni", in aumento è stata iscritta una rettifica al fondo TFR accantonato al 31 dicembre 2023 per di 265.

Debiti

I debiti, in assenza di posizioni in valuta sono tutti valutati al loro valore nominale espresso in euro, come consentito dal settimo comma (*post abolizione del quarto comma*) dell'articolo 2435-bis del Codice Civile che consente di non applicare il criterio del costo ammortizzato in deroga a quanto previsto dall'art. 2426 punto 8 del Codice Civile.

Di seguito vengono riportati ulteriori dettagli sulla composizione della presente voce.

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Increment.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale	Variaz. assoluta	Variaz. %
<i>Debiti</i>									
	Finanziamenti bancari	90.576	-	-	-	44.061	46.515	44.061-	49-
	Fatture da ricevere da fornitori	391.961	-	-	-	26.242	365.719	26.242-	7-
	Note credito da ricevere da fornitori	629-	-	-	-	9.095	9.724-	9.095-	1.446
	Debiti verso Fornitori	234.253	81.003	-	-	-	315.256	81.003	35
	Erario c/liquidazione IVA	-	1.836	-	-	-	1.836	1.836	-
	Erario c/ritenute su redditi da lavoro dipendente	10.244	5.184	-	-	-	15.428	5.184	51
	Erario c/ritenute su redditi da lavoro autonomo	28.815	-	-	-	4.952	23.863	4.952-	17-
	Erario c/IRAP	135	-	-	-	135	-	135-	100-
	Erario c/IRES	15.864	-	-	-	15.864	-	15.864-	100-
	Debito per imposta di bollo virtuale	6.794	-	-	-	6.794	-	6.794-	100-
	Erario c/imposta sostitutiva TFR	-	56	-	-	-	56	56	-

INPS dipendenti	20.479	9.813	-	-	-	30.292	9.813	48
INAIL dipendenti /collaboratori	-	501	-	-	-	501	501	-
Trattenute sindacali	-	44	-	-	-	44	44	-
Enti previdenziali e assistenziali vari	10.778	124	-	-	-	10.902	124	1
Debiti verso fondi complementari	1.850	-	-	-	59	1.791	59-	3-
Debiti diversi verso terzi	1.707	2.927	-	-	-	4.634	2.927	171
Personale c/retribuzioni	34.241	6.206	-	-	-	40.447	6.206	18
Dipendenti c/retribuzioni differite	29.907	6.723	-	-	-	36.630	6.723	22
Totale	876.975	114.417	-	-	107.202	884.190	7.215	

Si segnala nuovamente che il finanziamento bancario in essere ha fruito della moratoria introdotta dall'art. 56 del DL 18 /2020, ottenendo la sospensione delle rate in scadenza nel periodo dal 30/3/2020 al 30/9/2020, con conseguente allungamento di sei mesi della durata dei finanziamenti e dei relativi piani di ammortamento.

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

E' sempre presente l'ipoteca volontaria sull'immobile sociale del valore complessivo di euro 1.200.000 ed iscritta a fronte del mutuo concesso da Banca Intesa Sanpaolo Spa con atto del 25/06/2008 a rogito Nessi Christian, Notaio in Mozzate (*suo repertorio n. 28076/10709*), di originari euro 600.000,00 il cui residuo al 31 dicembre 2024 è pari ad euro 45.515.

	Debiti assistiti da garanzie reali		Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
	Debiti assistiti da ipoteche	Totale debiti assistiti da garanzie reali		
Ammontare	45.515	45.515	838.675	884.190

Non esistono più debiti aventi durata superiore a cinque anni.

Nota integrativa abbreviata, conto economico

Pur se le informazioni di natura economica o comunque concernenti il conto economico richieste dall'articolo 2427 sono indicate ai punti 10, 11, 12 e 13, con le semplificazioni contenute nell'articolo 2435-bis, esse riguardano unicamente quelle specificate al numero 13 e cioè "l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali" (*vedasi infra capitolo apposito*).

Tuttavia, come già scritto nelle "Considerazioni preliminari", si è reputato opportuno fornire qualche ulteriore informazione in merito all'andamento della gestione dell'esercizio 2024 per consentire ai lettori di formarsi un giudizio più completo circa le cause che hanno generato il risultato netto accertato e, di conseguenza, la variazione da esso generata al Patrimonio Netto rispetto all'esercizio precedente.

Per il particolare tipo di attività svolta - esente da IVA ai sensi dell'articolo 10 n. 18 del DPR 633/1972, si precisa che l'IVA indetraibile sulle fatture fornitori è stata considerata quale onere direttamente accessorio ed incrementativo del costo sostenuto.

Valore della produzione

La prima voce del conto economico "A SCALARE" è proprio quella dei RICAVI TIPICI generati dall'attività principale svolta dalla società: ad essa si rapportano così tutte le altre componenti positive e negative che pertanto potranno essere più o meno "variabili" o più o meno "fisse" rispetto ai Ricavi.

Nello specifico, i ricavi prodotti dalla società sono riferiti all'attività di diagnostica medica e di gestione del poliambulatorio specialistico svolta a favore dei Clienti/Pazienti. Occorre tener in debito conto che i corrispettivi dovuti per tali prestazioni sono pagati, a seconda delle scelte o della posizione sanitaria dei Clienti/Pazienti: (i) direttamente dagli stessi Clienti /Pazienti, o per intero o in parte; er la parte residua (ii) dalle compagnie di assicurazione o da Enti di assistenza sanitaria con cui i Clienti/Pazienti hanno stipulato polizze assicurative o convenzioni di categoria; (iii) del sistema sanitario pubblico tramite le Agenzie per la Tutela della Salute della Regione Lombardia sulla base delle convenzioni in essere per le varie specialità.

La citata attività risulta essere sempre coerente con l'oggetto principale indicato nello statuto sociale e pubblicato ai fini camerali e fiscali.

I ricavi istituzionali iscritti alla voce A-1) sono diminuiti rispetto al 2023, passando da euro 3.989.257 ad euro 3.713.362 (-275.895 pari al -7% circa).

In via residuale, l'attività caratteristica include anche la cosiddetta attività "accessoria" (*Voci A5 e B14 del conto economico*) costituita dalle operazioni che generano componenti positivi e negativi collegati indirettamente all'attività caratteristica e che non rientrano nelle altre tre fattispecie (*voci C e D*) oltre agli eventuali costi non di competenza dell'esercizio, riclassificati per natura nella corretta voce di appartenenza.

Alla voce A-5) del conto economico sono stati riclassificati i ricavi ed i proventi che non fanno parte dell'attività tipica della società (*prestazioni di servizi "ausiliari/accessori", locazioni immobiliari e messa a disposizione di spazi, rimborsi delle marche da bollo dovute sulle fatture in esenzione da IVA e proventi non di competenza*).

Come è facile osservare, il contributo dato al valore della produzione nel 2024 dal contenuto della voce A-5) è stato fondamentale per contenere la riduzione del risultato netto in euro -140.713 : infatti tali componenti positivi "accessori" sono risultati maggiori di quelli conseguiti nel 2023 di euro 84.321 grazie alla definizione di alcuni rimborsi di costi sostenuti e ad un'integrazione di corrispettivi riconosciuti da TS Insubria di euro 31.108.

Costi della produzione

I costi ed oneri dell'esercizio sono imputati per competenza e riclassificati secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del principio di correlazione costi - ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci coerentemente con quanto previsto dal principio contabile O.I.C. 12.

Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il trasferimento dei rischi e dei benefici sui beni stessi.

Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono stati iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota maturata di competenza dell'esercizio.

Il totale di tutti i costi della produzione (Voce "B" del conto economico) è rimasto sostanzialmente lo stesso di quello del 2023, passando da euro 3.742.705 ad euro 3.749.431.

Il **costo degli acquisti di beni** (al netto delle variazioni del magazzino) è leggermente aumentato (da 113.883 euro del 2023 a 128.115 del 2024: è un aumento del 12,50%, ma che, visto il valore assoluto del costo, non ha inciso particolarmente sul cosiddetto "margine lordo" né, tantomeno sui ricavi (3,45%).

La voce dei **servizi** si è ridotta in diretta correlazione con il calo dei ricavi, essendo la componente più rilevante in gran parte (euro 1.757.058, oltre il 71% del totale) composta dalle prestazioni professionali svolte dai medici e dai tecnici operatori. Questi costi pesano per il 47% sui ricavi tipici rispetto al 49% del 2023.

Le spese per "godimento di beni di terzi" riguardano sia canoni di locazione immobiliare e spese accessorie (85 mila euro in linea con il 2023) che canoni di leasing: questa seconda componente si è ridotta per la conclusione di un contratto che ha portato al riscatto del bene. L'altro contratto in essere terminerà nel primo semestre del 2025 da proroga richiesta durante il periodo Covid-19.

Il **costo del personale dipendente** è incrementato in maniera rilevante (+177.625 euro) frutto degli interventi di profonda riorganizzazione (peraltro ancora in corso nel 2025) decisa immediatamente dopo il riacquisto della partecipazione di maggioranza nel capitale della controllante (30 ottobre 2023) dal Partner assicurativo entrato ad ottobre 2019: con le correlate sostituzioni degli organi amministrativi si sono dovute così risistemare condividere le stesse strategie programmatiche e le stesse modalità di gestione interna da portare avanti per l'immediato futuro delle con le modifiche organizzative in precedenza impostate sulle direttive del precedente socio di maggioranza.

L'entità degli **ammortamenti stanziati (180 mila euro rispetto ai 140 mila del 2023)** è la logica conseguenza degli investimenti compiuti e delle spese pluriennali capitalizzate rispetto agli esercizi precedenti.

Giova nuovamente ricordare che nella voce A-5) sono stati iscritti circa 20 mila euro quale quota dei contributi in conto capitale detassati (in correlazione ai crediti di imposta concessi su investimenti in beni ordinari e per industria 4.0) la cui competenza è allineata a quella delle quote di ammortamento dei beni cui si riferiscono.

Gli "Oneri di gestione" di cui alla voce B14) risultano sostanzialmente immutato e confermano la loro natura di "bacino di raccolta" degli altri costi e delle altre spese "residuali" rispetto alle altre voci del conto economico: trattasi dei bolli sulle fatture emesse e/o ricevute; imposte e tasse degli Enti locali e camerali, piccoli omaggi a Clienti, altri diritti e canoni annuali.

In ultimo la **gestione finanziaria** incide in maniera assolutamente trascurabile sul risultato d'esercizio conseguito, riducendo l'utile della gestione caratteristica di appena 3.565 euro.

Tutto quanto sopra esposto deve essere tenuto in massima considerazione ed evidenza ai fini di una migliore comprensione delle informazioni fornite nella prima parte del documento, essendo esse esclusivamente di natura "tecnico-contabile".

Proventi e oneri finanziari

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio. Il saldo della gestione finanziaria è *negativo* per Euro 3.565 ed è composto da:

1. interessi attivi bancari per Euro +1.638;
2. commissioni disponibilità fondi per Euro -1.275;
3. interessi passivi bancari Euro -3.899;
4. interessi passivi di more e altri debiti per Euro -29.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali

In premessa si ricorda che con il D.Lgs. n. 139/2015 il Legislatore ha recepito il contenuto della Direttiva Europea n. 2013/34 /UE che, fra l'altro, ha eliminato dal conto economico - a partire dal Bilancio dell'esercizio 2016 - la cosiddetta "Area Straordinaria" identificata dalla sezione "E" con le due voci E.20 ed E.21.

Tale ablazione ha generato anche la revisione del principio contabile O.I.C. 12 stabilendo che gli oneri ed i proventi di entità o incidenza eccezionale per cui è possibile identificare in maniera univoca una specifica voce di imputazione in base alla natura ed alla tipologia dell'operazione, debbono essere allocati nella voce specifica del conto economico ritenuta logicamente coerente ed appropriata in base alla natura del ricavo/costo; mentre gli oneri ed i proventi per i quali non sia possibile identificare una precisa collocazione, devono essere imputati alla voce in base alla tipologia di evento che ha generato il costo o il ricavo. Sovente i ricavi ed i costi "straordinari" per eventi eccezionali non attribuibili ad una scelta volontaria effettuata, vengono iscritti o nella voce A-5) per i ricavi, o nella voce B-14) per i costi.

Pertanto, con tale premessa, si comunica che nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 non sono stati accertati elementi di ricavo o di costo di entità od incidenza eccezionali, precisando che i maggiori ricavi iscritti separatamente da quelli "tipici" della voce A-1) non potevano essere "previsti" nell'esercizio 2023, derivando da congruagli effettuati dall'ATS convenzionata oltre la data di predisposizione del bilancio 2023 e pertanto si è preferito tenerli separati da quelli di competenza dell'esercizio, .

Tra gli altri componenti positivi di cui alla voce A-5) del Valore della produzione si reputa opportuno segnalare la presenza di:

Voce di ricavo	Importo	Natura
A5)	31.108	Soppravvenienza per congruagli di ricavi da esercizi precedenti
A5)	432	Soppravvenienza per rettifica accertamento di minori costi di esercizi precedenti
A5)	19.911	Contributo detassato su beni strumentali L.178/2020 e precedenti

Simmetricamente è stato reputato opportuno segnalare nella voce B-14) la presenza dei sottoelencati componenti negativi:

Voce di costo	Importo	Natura
B14)	11.769	Soppravvenienze passive per maggiori costi di competenza di esercizi precedenti

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie vigenti. Viene precisato che non risultano presenti perdite fiscali, in quanto, sia l'imponibile IRES che l'imponibile IRAP, risultano positivi e le relative imposte ammontano ad Euro 43.634 per l'IRES ed a Euro 17.510 per l'IRAP.

Non risultano iscritti altri valori per imposte anticipate/differite o di competenza di esercizi precedenti alla voce 20) del conto economico comparato.

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Di seguito vengono riportate le "Altre informazioni" richieste dal Codice Civile.

Dati sull'occupazione

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media delle sue presenze giornaliere secondo il metodo c.d. "U.L.A." (Unità Lavorative per Anno).

	Numero medio
Quadri	2
Impiegati	19
Totale Dipendenti	21

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto

Si conferma che l'assemblea della società non ha deliberato compensi, né esistono anticipazioni e crediti, a favore dell'Organo Amministrativo. Inoltre la stessa non ha assunto impegni per conto di tale organo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.

Si ricorda che in data 4 aprile 2025 l'assemblea (rappresentata dal socio unico "C.R.P. Srl), prendendo atto delle dimissioni dell'amministratore unico ha provveduto a nominare un Consiglio di Amministrazione composto da tre Membri, ivi compreso il precedente Amministratore Unico Dott. Ugo Riba che ha assunto la carica di presidente.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Nel corso dell'esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate; si tratta di operazioni concluse a normali condizioni di mercato con società del Gruppo; per completezza vengono comunque qui di seguito riassunte:

Fornitore/Percettore	Costi	Euro
C.I.D.I.M.U. Spa(<i>controllata al 100% da FIN-CI Spa e titolare del 40% di C.R. P. Srl</i>)	Attrezzature	10.000
	Marche da bollo	2
C.R.P. Srl(<i>controllante</i>)	Attrezzature	15.000
	Marche da bollo	26
Shop Medica Srl(<i>controllata al 90% da FIN-CI Spa</i>)	Forniture di beni	1.496
	Totale costi	26.524

Cliente	Ricavi	Euro

CDC Med Srl controllata al 100%	Altri ricavi e costi rimborsati	5.000
	Marche da bollo	6
	Totali ricavi	5.006

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del Codice Civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura dell'esercizio che abbiano potuto incidere in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico dell'esercizio 2024 e tali da postulare modifiche al Bilancio oggetto di approvazione.

Per mera completezza si comunica anche in questo capitolo che a fine esercizio 2024 è stata impostata la procedura per pervenire all'incorporazione tramite fusione (ex artt. 2501 della società "Nuova Risana Srl" di Gallarate (VA).

Alla data odierna si è in attesa di formalizzare avanti Notaio l'atto di fusione programmato per il prossimo 20 giugno, dopo che il progetto di fusione è stato iscritto al Registro delle Imprese di Como-Lecco il 4 marzo 2025 e l'assemblea di deliberazione della fusione si è tenuta il 4 aprile ed iscritta il 17 aprile 2025.

Tale operazione, che ha avuto quale soluzione temporanea la stipulazione di un contratto di comodato di azienda del 31 gennaio 2025 con il solo scopo di anticipare i tempi richiesti dalla procedura di fusione, è conseguente all'attuazione di un programma complesso per la riorganizzazione operativa e funzionale delle società del gruppo operanti nella Regione Lombardia, dopo aver valutato con attenzione la situazione generale risultante dopo le acquisizioni delle società effettuate negli anni precedenti. Nel caso in questione la decisione è stata presa per poter unificare la gestione contrattuale, logistica ed amministrativa dell'incorporata per le diverse tipologie di esami sulla base delle convenzioni stipulate con ATS Insubria rispetto all'attuale situazione che, per ragioni meramente di natura burocratico-logistica, tale gestione unitaria è ostacolata dalla competenza territoriale delle due sedi operative rispetto alle sedi legali.

Per tutte le altre problematiche di natura generale e/o specifica inerenti la società o derivanti o connesse al particolare tipo di attività da essa esercitate nel settore sanitario, si richiama quanto già espressamente esposto in altri punti del presente documento concernenti la complessità sempre più evidente per operare nel settore degli istituti privati di diagnostica medica e dei poliambulatori, sia per quanto concerne la difficoltà di reperimento di medici operatori disponibili a sostituire i loro Colleghi prossimi alla pensione, sia per quanto concerne il mantenimento di una marginalità adeguata a sostenere i necessari investimenti tecnologici per la diagnostica strumentale sia per il crescere dei costi organizzativi postulati da procedure burocratiche sempre più complicate. Sono argomenti che verranno ampiamente trattati nella Relazione sulla gestione della società Capogruppo.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui si fa parte in quanto impresa controllata

Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427, n. 22-sexies del Codice Civile. Si ribadisce che la società è direttamente e totalmente controllata dalla società "Centro Polispecialistico Radiologico - CR.P. Srl" di Cinisello Balsamo (Mi) a far data dal 31 luglio 2020 e che rientra nel perimetro di consolidamento della capogruppo FIN-CI Spa con sede in Torino tenuta, per

la prima volta per l'esercizio 2024, a redigere il Bilancio Consolidato delle dieci società rientranti nel citato perimetro: fra le dieci società risulta essere quindi compresa anche "Sentro Diagnostico Comense - CDC Srl" e la sua controllata "CDC MED Srl", entrambe con sede in Como.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile

Si attesta che non risultano sottoscritti strumenti finanziari derivati.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ai sensi dell'art. 2497-bis c. 4 del Codice Civile, si attesta che la società non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento.

Azioni proprie e di società controllanti

Per la natura giuridica della società, non è possibile disporre di operazioni su quote del capitale sociale (*Art. 2474 del Codice Civile*) come invece previsto per la società per azioni; ai sensi dell'art. 2435-bis e art. 2428, comma 3 numeri 3 e 4 del Codice Civile, si precisa che la società, non detiene e non ha posseduto azioni o quote della società controllante per inesistenza della fattispecie.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Come è noto, il quadro normativo sulle erogazioni pubbliche disciplinato dalla Legge 124/2017, impone precisi obblighi di trasparenza a carico delle imprese e degli enti non commerciali: in estrema sintesi, chi riceve nell'anno solare cui si riferisce il bilancio di esercizio, contributi, sovvenzioni o vantaggi economici da parte delle Pubbliche Amministrazioni deve pubblicare le informazioni richieste tramite specifiche modalità di comunicazione, fra le quali è compresa quella della loro menzione in nota integrativa.

Si premette che in ogni caso sono esclusi dall'obbligo di informativa:

- i. gli aiuti già presenti nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (*RNA*) accessibile tramite web al link <https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx>;
- ii. gli aiuti di valore inferiore a mille Euro: a tal proposito si segnala che ancora oggi esistono due diverse interpretazioni su come calcolare questa soglia:
 - secondo il Ministero del Lavoro, il limite va riferito al totale dei vantaggi pubblici ricevuti;
 - secondo l'Assonime, il limite va riferito al totale dei vantaggi ricevuti da un medesimo soggetto;
- iii. gli aiuti ricevuti sulla base di un regime generale, cioè che NON derivano da un rapporto diretto e bilaterale tra ente pubblico e beneficiario, ma sono accessibili a tutti i soggetti che soddisfano determinati requisiti oggettivi, quali ad esempio: (a) i crediti d'imposta automatici previsti per intere categorie di contribuenti (*come il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali*); (b) le deduzioni o le detrazioni fiscali previste dalla normativa generale (*superbonus*,

ecobonus); (c) i contributi a fondo perduto erogati durante l'emergenza Covid a tutte le imprese di determinati settori; (d) le tariffe incentivanti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; (e) le agevolazioni per l'assunzione di determinate categorie di lavoratori.

Premesso quanto sopra, si comunica che non esistono fattispecie di contributi erogati da Enti Pubblici nel corso del 2024 per i quali è previsto l'obbligo di elencazione nel presente documento, non ritenendo che le somme incassate dall'Azienda per la tutela della Salute INSUBRIA rientrino nell'obbligo, in quanto trattasi di corrispettivi pagati dalla citata A.T.S. in forza di convenzione che regola le modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie effettuate a favore dei pazienti senza alcun'altra causale che possa far presupporre l'erogazione di contributi *et similia*.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Seppur la decisione definitiva circa destinazione del risultato netto dell'esercizio sia di esclusiva spettanza dell'assemblea dei soci, l'organo amministrativo propone, nel rispetto di quanto previsto al punto 27-septies dell'articolo 2427, di destinare l'intero utile d'esercizio, pari ad Euro 122.965 (*contabili Euro 122.965,14*) ad incremento della riserva straordinaria.

Nota integrativa, parte finale

Al termine dell'esposizione sopra riportata, l'organo amministrativo ribadisce che il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché le componenti che hanno generato il risultato netto dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Si invita quindi l'assemblea ad approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2024 e della pedissequa proposta di destinazione del risultato d'esercizio così come previsto al terzo comma dell'articolo 2478-bis del Codice Civile.

Torino, 26 maggio 2025

FIRMATO IN ORIGINALE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

Dott. Ugo RIBA

Dichiarazione di conformità del bilancio

Il Sottoscritto Guido Aghem in qualità di Professionista incaricato, dichiara, ai sensi dell'art. 31, comma 2-quinques, della Legge. n. 340/2000, che la copia informatica del presente bilancio di esercizio, in formato XBRL, è conforme al corrispondente documento originale depositato presso la società.